

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Prove, testimonianza: specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre

L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre o le parti essere interrogate formalmente deve ritenersi soddisfatta se, ancorchè non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l'influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un'adeguata prova contraria, dal momento che l'indagine sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonchè tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni affidata alla diligenza del giudice istruttore e dei difensori.

NDR: in tal senso Cass. n. 12642 del 28/08/2003 e n. 25013 del 10/10/2008.

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.5.2019, n. 11765**

...omissis...

Con il primo motivo - concernente, al pari del secondo, le statuizioni delle corte d'appello in merito al rogito del 17.2.1998 a favore di *omissis* - si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1414,1417,2697 e 2735 c.c. nonché artt. 112,115,116,184,228,230,244 e 253 c.p.c., lamentandosi non avere la corte d'appello ammesso una prova orale ritualmente formulata, nonché non avendo essa applicato correttamente il principio di diritto relativo alla specificità della deduzione dei fatti da provare; ciò esaminando il cap. 5 della memoria istruttoria depositata dall'odierno ricorrente il 29.4.2002. Neppure sarebbe stato adeguatamente considerato l'allegato n. 9 a detta memoria istruttoria, contenente dichiarazione di *omissis*.

Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost.. La corte veneta non si sarebbe in alcun modo pronunciata sul cap. 1 della memoria istruttoria depositata dall'odierno ricorrente il 29.4.2002, contenente - come da trascrizione in ricorso - riferimenti inequivoci a una donazione, al pari del cap. 5 di cui innanzi.

I due motivi, strettamente connessi in quanto concernenti la medesima attività processuale in tema di ammissione delle prove, sono fondati nei limiti di cui in appresso.

Come rettamente osserva il P.G. nell'ambito delle proprie conclusioni scritte, non rileva ai fini dell'esame delle censure il fatto che, in taluni passaggi, il ricorrente discorra di simulazione (ciò che avviene anche nel testo della sentenza impugnata), invece di far più adeguatamente alla figura della donazione indiretta, cui pure viene dallo stesso ricorrente, in altri luoghi, ricondotta - in tesi - la sostanza delle compravendite sopra elencate. Con tale chiarimento, possono essere esaminati i motivi, con cui si deduce con evidenza che avrebbe voluto provare che gli acquisti avvennero con denaro dei genitori.

Può poi - diversamente da quanto affermato dal *omissis* prescindendosi dalla disamina delle doglianze in ordine alla valutazione, effettuata dalla corte d'appello, in ordine alla valenza della dichiarazione scritta di *omissis*. Invero, alla luce di quanto in appresso, dovendo accogliersi il ricorso per quanto di ragione, il giudice di rinvio dovrà riesaminare l'intero materiale probatorio, inclusa la dichiarazione in questione, ciò da cui discende l'assorbimento delle questioni concernenti la stessa inserite nei motivi in esame e in quello successivo.

Devono allora, fermo quanto innanzi, accogliersi i primi due motivi, nei limiti indicati, alla luce dell'effettiva violazione da parte della corte d'appello delle norme in tema di ammissione delle prove orali (per testi e per interrogatorio formale - cfr. di seguito).

In particolare, i capitoli di prova per testi non ammessi trascritti ritualmente nel ricorso - sono i nn. 1 e 5 di cui alla detta memoria istruttoria, corredati, come pure indicato in ricorso, dalle indicazioni dei nominativi dei testi e delle ragioni per le quali essi erano in grado di conoscere la verità; come rilevato dal P.G., il cap. 5 aveva formato oggetto anche di istanza di ammissione di "interpello", cioè di interrogatorio formale delle controparti.

La corte d'appello non considera, nella sentenza impugnata, in alcun modo il cap. 1, tendente a far emergere l'effettiva natura donativa degli atti; nè considera che il cap. 5, oltre che come base di quesito ai testi, era stato indicato anche quale capo di interpello (ciò che peraltro viene indicato nella sentenza). Ciò di per sè realizza violazione delle norme in tema di ammissione delle prove. Può aggiungersi che la lettura congiunta dei capitoli avrebbe consentito ai giudici di merito di rinvenire, nell'uno, gli elementi che ha ritenuto mancanti nel secondo (in particolare, l'indicazione delle finalità perseguite).

In ordine al solo cap. 5 la corte d'appello si è espressa nel senso che "parte appellante non fornisce prove sufficienti della dedotta simulazione (sic)", avendo "capitolato prove generiche e, quindi, inammissibili: l'attore aveva chiesto di provare per

interpello e per testi che l'importo di Lire 313 milioni... era stato previamente messo a disposizione dell'acquirente *omissis* da parte dei genitori...". Ad avviso dei giudici di merito, l'ammissibilità sarebbe sussistita solo se il capitolo avesse indicato "l'epoca e... le modalità con le quali sarebbe avvenuta la pretesa messa a disposizione dell'importo"; l'indicazione di tali "circostanze" sarebbe stata "necessari(a) per conferire concretezza ed affidabilità alle eventuali deposizioni, nonché controllabilità della veridicità delle stesse". Non è chi non veda come, in tal modo, la corte d'appello si sia posta contro la disposizione dell'art. 244 c.p.c., che richiede solo la formulazione "specifica" dei "fatti" in "articoli separati", non già elementi di controllabilità della veridicità che, peraltro, la corte d'appello pretenderebbe di valutare "ex ante", con evidente lesione del diritto delle parti alla prova. Analoga violazione sussiste quanto alla simile disposizione dell'art. 230 c.p.c. in tema di modo di deduzione dell'interrogatorio formale, "per articoli separati e specifici". Come rilevato dal P.G., inoltre, la corte d'appello avrebbe potuto tenere conto del fatto che, sia per la prova per testi sia per l'interrogatorio formale, è consentito al giudice istruttore ex artt. 253 e 230 c.p.c. domandare chiarimenti e precisazioni.

In accoglimento dunque dei motivi, nei limiti anzidetti, la sentenza impugnata va cassata, essendo rimesso al giudice del rinvio attenersi al principio di diritto per cui l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre o le parti essere interrogate formalmente deve ritenersi soddisfatta se, come affermato ad es. da Cass. n. 12642 del 28/08/2003 (conforme n. 25013 del 10/10/2008), "ancorchè non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l'influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un'adeguata prova contraria, dal momento che l'indagine sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni affidata alla diligenza del giudice istruttore e dei difensori" (in massima).

Con il terzo motivo - concernente, al pari del quarto, le statuizioni delle corte d'appello in merito all'acquisto della farmacia *omissis* da parte di *omissis* - si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 177, 769, 783, 809, 1298, 1362 e 2697 c.c. e artt. 115, 116, 184, 230, 244 e 253 c.p.c.; si lamenta fra l'altro avere erroneamente la corte d'appello ritenuti generici e inammissibili i capi di prova n. 2 e 3 e aver omesso di ricercare la comune intenzione delle parti e di ricondurre l'atto alla figura della donazione indiretta.

Anche tale motivo è fondato nei limiti di cui appresso, in relazione alla violazione delle norme in tema di ammissione della prova per testi e dell'interrogatorio formale già ricordate.

Pure in relazione a tale motivo può prescindere, per i motivi già enunciati, dall'esaminare le doglianze in ordine alla valutazione della prova documentale (in particolare, quanto alla dichiarazione di *omissis*).

Quanto all'atto relativo alla farmacia *omissis*, risulta ritualmente trascritto in ricorso la formulazione dei cap. 2 e 3 della cennata memoria istruttoria, il primo relativo a un versamento diretto in contanti a *omissis* tramite il marito, il secondo in ordine alla finalità donativa indirizzata all'acquisto della farmacia menzionata.

La corte d'appello non ha ammesso la prova *omissis*. Anche in questo caso, dunque, come nell'esame dei precedenti motivi, si osserva che la corte d'appello ha erroneamente ravvisato l'esigenza di specificazione dei fatti con minuti dettagli, invece che solo nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllare l'influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un'adeguata prova contraria.

Anche in relazione a tale motivo, dunque, la sentenza impugnata va cassata, essendo tenuto il giudice del rinvio ad adeguarsi al principio di diritto sopra enunciato.

Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo indicato nella donazione indiretta della farmacia.

A prescindere da ogni altro rilievo, il motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo precedente.

In definitiva il ricorso va accolto nei suoi primi tre motivi, con assorbimento del quarto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla corte d'appello di Venezia, in diversa sezione, la quale governerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d'appello di Venezia, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com